

OCCUPAZIONE DI SEDE STRADALE

La strada, il suo impiego, la condotta da tenere da parte dei conducenti ed in generale la disciplina della circolazione stradale sono sottoposte a normazione speciale dettata codice della strada nonché da relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

In attuazione del principio di specialità, pertanto, tutto ciò che riguarda la circolazione stradale, e quindi più genericamente la gestione della strada, è sottoposta a disciplina speciale.

Ne consegue che, allorquando l'ambiente stradale dovesse essere modificato per effetto dell'esercizio di un potere discrezionale dell'Ente proprietario della strada, ovvero che su di essa eserciti un potere autoritativo, possono verificarsi due distinte situazioni:

- la concessione per occupazione suolo pubblico non incide sulla disciplina della circolazione;
- la concessione per occupazione suolo pubblico sottrae una porzione di strada dedicata alla circolazione di veicoli e pedoni, che vedranno modificarsi le regole di condotta.

Nel primo caso, una volta concessa l'occupazione, l'area è sottratta all'uso pubblico e pertanto privata di una utilità diretta o indiretta all'utenza pubblica. È il caso di una occupazione concessa per il posizionamento di tavolini all'esterno di un pubblico esercizio laddove il marciapiede abbia ampiezza tale da consentire la coesistenza di pedoni ed avventori dell'esercizio.

In tale circostanza l'iter si concluderà con il rilascio del provvedimento conclusivo di legittimazione.

Nel secondo caso, invece, l'esercizio del diritto concesso al richiedente comporta una modifica al comportamento degli altri utenti della strada. Si pensi, ad esempio, all'occupazione di stalli di sosta veicolare per l'installazione di un'area cantiere o il

posizionamento di attrezzature di sollevamento (tipico caso dell'occupazione con piattaforma aerea per l'esecuzione di traslochi).

In tali casi, oltre a legittimare l'occupazione, la Pubblica Amministrazione dovrà intervenire anche sugli altri utenti con una doppia finalità: da un lato consentire al concessionario di poter esercitare il diritto acquisito, dall'altro mettere a conoscenza i terzi della temporanea sottrazione all'uso pubblico della superficie ed imporre a questi il rispetto di una speciale disciplina, come ad esempio il divieto di sosta temporaneo.

In questi casi, partendo dal presupposto che il codice della strada stabilisce che la disciplina della circolazione stradale compete all'Ente proprietario della strada, che la esercita mediante il potere di ordinanza ex artt. 6 e 7 c.d.s., e che tali discipline sono rese note all'utente mediante l'apposizione di segnaletica stradale conforme a regolamento, che assolve funzione di pubblicità costitutiva; ne discende che l'iter amministrativo, seppure perfetto sotto il profilo di legittimità, in assenza di una ordinanza e della relativa segnaletica risulterà improduttivo degli effetti pratici, in quanto l'esercizio del diritto non potrà opporsi ai terzi inconsapevoli.

Di contro, pertanto, il cittadino terzo non sarà tenuto al rispetto del diritto riconosciuto al concessionario, il concessionario non potrà liberamente esercitare i propri diritti e gli organi di polizia stradale non potranno applicare alcun rimedio rispetto alle condotte poste in essere in contrasto con la concessione, in quanto atti non pubblicizzati come vietati.

Di volta in volta, pertanto, dovranno considerarsi le implicazioni dell'occupazione sulla fruibilità della strada e dei comportamenti da imporsi ai terzi, valutando così la necessità di adottare una specifica ordinanza viabilistica.